

STUDIO LEGALE
AVVOCATO TERESA VIGGIANO
Specializzata in Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione
Master in Giustizia Tributaria Italiana ed Europea
Via San Nicola ,49 – 81100 Caserta
PEC [REDACTED]

USR Toscana – Ufficio X – Ambito PISA
Ufficio di segreteria per la conciliazione
pec usppi@postacert.istruzione.it

I.C. STATALE “ G. Mariti”
pec: piic829007@pec.istruzione.it

OGGETTO: TENTATIVO DI CONCILIZIONE EX ART. 135 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29.11.2007 ED ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA RIDETERMINAZIONE E RETTIFICA PUNTEGGIO TERZA FASCIA ATA TRIENNIO 2021/24 PROT. N. 10540 DEL 28.6.2024

Nell'interesse di ROSSANO ANDREA nato il [REDACTED] a Marcianise CE ,C.F. [REDACTED] rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Teresa Viggiano giusto mandato legale in atti che si allega, con studio in Caserta alla via San Nicola , 49 ove elegge domicilio e chiede di avere comunicazioni in merito all'oggetto all'indirizzo pec [REDACTED]

Nel premettere che :

- a) L'istante ha presentato domanda di inserimento per la graduatoria del personale ATA per il profilo di Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo e Collaboratore scolastico triennio 2021/2024 , prot. m_pi_AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.5675485.26-04-2021.
- b) Con Decreto n. 7380 del 2/8/2022 l'istante ha ottenuto la CONVALIDA PUNTEGGIO GRADUATORIA III Fascia ATA – triennio 2021-2024 – profilo AA, AT con relativa DICHIARAZIONE della avvenuta verifica dei dati contenuti nella domanda di inserimento.
- c) In data 28.6.2024 La D.S. dell'Istituto Comprensivi “G.Mariti” con atto prot. n. 10540 ha ritenuto di rettificare e rideterminare il punteggio attribuito e convalidato al sig. Rossano Andrea in ragione dell'esercizio di poteri di autotutela e controllo esaminati i titoli di studio e di controllo.
- d) Per dovere di chiarezza espositiva si ritiene opportuno evidenziare che in data 26.6.2024 con istanza prot. n. 10406 è stato chiesto al sig. Rossano un estratto conto contributivo aggiornato.

Orbene dalla disamina degli atti notificati al sig. Rossano di cui ai punti c) e d) innanzi indicati si evidenzia che il provvedimento di rettifica del punteggio che la D.S. scolastica ha operato unilateralmente nei confronti del sig. Rossano Andrea è illegittimo per violazione di legge, difetto di motivazione , difetto di istruttoria ed eccesso di potere.

E' noto, infatti come tutti i provvedimenti relativi alla rettifica del punteggio e/o all'esclusione dalla graduatoria debbano essere preceduti dalla notifica dell'avvio del procedimento infatti, per quanto non diversamente disposto dalla legge tali provvedimenti soggiacciono alle regole e alle garanzie in materia di procedimento amministrativo di cui all' art. 7 L. 241/90.

Inoltre il provvedimento adottato dalla Dirigente Scolastica , di cui innanzi è altresì illegittimo per difetto di motivazione ex art. 3 L. n. 241/90 , infatti in nessuna parte del provvedimento è dato capire a cosa debba attribuirsi la verifica e rettifica del punteggio posta in essere dalla scuola in danno al ricorrente!

Va altresì evidenziato che il provvedimento adottato dalla D.S. è viziato per violazione di legge ed eccesso di potere atteso che il potere/ dovere dell' esercizio dell' autotutela riconosciuto alla pubblica amministrazione che si concretizza, poi, di fatto, nell'annullamento di ufficio di un provvedimento già emesso è disciplinato dall'art. 21 nonies della L. n. 241/90 il quale dispone che ,il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti essendo comunque tutelato dall'ordimento giuridico l'affidamento del privato che investe la pretesa di una condotta da parte della P.A. improntata ai canoni di correttezza e buona fede.

Orbene Con Decreto n. 7380 del 2/8/2022 l'istante all'esito delle verifiche compiute proprio dalla scuola ha ottenuto il decreto di convalida dei dati relativi alla domanda ATA e conseguentemente ha prestato servizio presso il MIM con rapporto di lavoro a tempo determinato maturando il relativo punteggio sul servizio ai fini della carriera professionale presso la scuola. A distanza di ben 22 mesi in palese violazione del termine contenuto dall'art. 21 nonies L. n. 241/90 l'istante si è visto recapitare il decreto di rettifica con evidenti conseguenze in suo danno per ciò che concerne l'aspetto giuridico e patrimoniale.

Invero, poi se la rettifica del punteggio , scaturirebbe da una verifica della posizione contributiva del sig. Rossano , il comportamento dell'istituzione scolastica sarebbe ulteriormente viziato per eccesso di potere , è noto infatti che la questione ostativa posta in essere dall'Istituto alla valutazione del servizio, attiene non alla effettività del servizio svolto dall'istante , condizione essenziale e sufficiente ai fini della valutazione del servizio stesso, quanto piuttosto ad un problema di copertura previdenziale che come chiarito in sede di prevalente e costante orientamento giurisprudenziale una volta data dimostrazione della prestazione lavorativa con carattere di effettività del servizio desumibile dal contratto di lavoro, dalla certificazione dei servizi e da qualsiasi altro documento (presunzione semplice) l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche del personale da selezionare.

Tanto premesso l'istante come sopra rappresentato e domiciliato CHIEDE che venga esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007 affinché l'Ufficio Scolastico preposto in autotutela, previa disamina della posizione del ricorrente , stante la palese violazione di legge innanzi evidenziata posta in essere dal M.I.M. e per esso dalla dirigente scolastica proceda alla rettifica ed al ripristino del punteggio in favore dello Stesso con la conseguente ricollocazione in graduatoria della posizione già occupata dal sig. Rossano Andrea ai fini giuridici.

Si resta in attesa di sollecito riscontro ai sensi e per gli effetti dell'135 CCNL comparto scuola 2006/2009 con avvertenza che decorso il termine di legge per il dovuto riscontro si adiranno le sedi giudiziarie competenti per la tutela dei diritti del ricorrente.

Caserta 08.07. 2024

Avv. Teresa Viggiano



TERESA VIGGIANO
AVVOCATO
08.07.2024 11:48:21
GMT+01:00

Si allega: Mandato legale, Decreto prot. 10540 del 28.6.2024, Decreto n. 7380 del 2/8/2022